



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 17-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI, RIDUZIONI ED ESENZIONI E SCADENZE ANNUALITA' 2023: PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **16:30**, nella sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **Anna Catalano**, assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Gustavo Nicola Tomaselli**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 14** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
Paganini Monica	P	CARFAGNINI IDA	P
Tinfena Gianluca	P	ROFFINO MATTEO	P
Nardi Massimiliano	P	COPPOLA FERDINANDO	P
Luciani Sara	P	GATTI MAURIZIO	A
Monfroni Camilla	P	RIGHI BRUNELLA	P
Romeo Salvatore	P	PAVERO GINO	P
DEVOTO CRISTINA	P	NAVALESÌ ALESSANDRO	A
BIANCHINI CARMELA	P	Bacchini Walter	A
Catalano Anna	P		

Acquisiti i seguenti pareri:

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arcola, li 08-03-2023

Bertolotto Dario

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE AREA CONTABILITA'**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in esame, che si imputa come di seguito:

per €.	Capitolo	Codice	Comp/RRPP	Impegno

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA'

Arcola, li 08-03-2023

Bertolotto Dario

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.873.636,00;

RICHIAMATI:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTI:

- l’art.151 comma 1 del d.lgs. n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2022 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022 è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che ha ulteriormente differito al 30 Aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 che prevede la riformulazione dell'Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 5-quinquies del D.L. nr. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 1.873.636,00;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

RITENUTO, inoltre, di confermare anche per l'anno 2023, le esenzioni e le riduzioni TARI a discrezionalità dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 60, della Legge 27/12/2013, n. 147, già previste fruibili a domanda del contribuente:

ESENZIONI

- a. Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;

- b. Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- c. Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%;

RIDUZIONI

- a. Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – 10.000 - Riduzione 50%;
- b. Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 – Riduzione 15%;
- c. Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 15%;
- d. la riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- e. Pensionati AIRE: è prevista una riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito. Il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia - Riduzione 66,66%;

RITENUTO di procedere, relativamente all'annualità 2023, ad istituire le seguenti esenzioni/ riduzioni:

a) RIDUZIONI

- riduzione del 50% per i nuclei familiari con ISEE compreso tra 10.000,00 e 12.000,00 euro con due o più figli minori a carico;

b) ESENZIONI

- esenzione totale per i nuovi nuclei familiari residenti nei centri storici del Comune di Arcola i cui componenti abbiano età inferiore a 35 anni con almeno un figlio minore a carico e con ISEE inferiore a € 20.000,00;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 15/06/2023,
- seconda rata: 15/09/2023,
- terza rata: 05/12/2023,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/06/2023;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione*

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 09/03/2023;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabile dell'area socio amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con nr.12 voti favorevoli, nr.2 voti contrari (Righi e Pavero) su nr.14 Consiglieri comunali presenti e nr.14 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto** che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022, espone per il 2023 un costo complessivo pari ad € 1.873.636,00;
- 3) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" (Tariffe utenze domestiche) e Allegato "B" (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di confermare** anche per l'esercizio 2023 le seguenti riduzioni/esenzioni:

ESENZIONI

- a. Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- b. Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- c. Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%;

RIDUZIONI

- a. Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – 10.000 - Riduzione 50%;
- b. Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 – Riduzione 15%;
- c. Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 15%;
- d. la riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori-sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- e. Pensionati AIRE: è prevista una riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito. Il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia - Riduzione 66,66%;

- 5) **Di istituire** per l'annualità 2023 le seguenti riduzioni/esenzioni:

a) RIDUZIONI

- riduzione del 50% per i nuclei familiari con ISEE compreso tra 10.000,00 e 12.000,00 euro con due o più figli minori a carico;

b) ESENZIONI

- esenzione totale per i nuovi nuclei familiari residenti nei centri storici del Comune di Arcola i cui componenti abbiano età inferiore a 35 anni con almeno un figlio minore a carico e con ISEE inferiore a € 20.000,00;

6) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 15/06/2023,
- seconda rata: 15/09/2023,
- terza rata: 05/12/2023,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/06/2023;

7) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Vista l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: nr.12 voti favorevoli, nr.2 voti contrari (Righi e Pavero) su nr.14 Consiglieri comunali presenti e nr.14 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa Monica Paganini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

Il Presidente del Consiglio
Anna Catalano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 22-03-2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del d.Lgs n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 17-03-2023 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gustavo Nicola Tomaselli

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,1419	77,2797	48,6614	48,6614	125,9412
Famiglie di 2 componenti	1,3418	95,3953	68,9370	34,4685	164,3324
Famiglie di 3 componenti	1,4988	112,6352	85,1575	28,3858	197,7927
Famiglie di 4 componenti	1,6272	126,1279	94,0788	23,5197	220,2067
Famiglie di 5 componenti	1,7557	158,9564	101,3780	20,2756	260,3344
Famiglie di 6 o più componenti	1,8556	192,6502	107,8662	17,9777	300,5164
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13	1.541,00	0,50	3,50	0,0000	3,8175	3,8175
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	197	41.361,00	0,60	5,50	0,0000	5,9989	5,9989
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6	843,00	1,00	8,50	0,0000	9,2711	9,2711
6	Esposizioni, autosaloni	5	1.376,00	0,51	4,22	0,0000	4,6028	4,6028
7	Alberghi con ristorante	4	683,00	1,45	12,50	0,0000	13,6339	13,6339
8	Alberghi senza ristorante	15	1.280,00	1,08	9,00	0,0000	9,8164	9,8164
9	Case di cura e riposo	1	1.053,00	1,25	10,75	0,0000	11,7252	11,7252
11	Uffici e agenzie	109	6.893,00	1,58	14,00	0,0000	15,2700	15,2700
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3	343,00	3,60	37,50	0,0000	40,9017	40,9017
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	3.520,00	1,45	12,75	0,0000	13,9066	13,9066
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	547,00	1,60	14,00	0,0000	15,2700	15,2700
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8	697,00	0,98	9,00	0,0000	9,8164	9,8164
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	23	859,00	1,40	12,00	0,0000	13,0885	13,0885
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19	1.350,00	1,25	10,50	0,0000	11,4525	11,4525

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	753,00	1,40	12,00	0,0000	13,0885	13,0885
20	Attività industriali con capannoni di produzione	35	6.000,00	1,09	9,00	0,0000	9,8164	9,8164
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	27	2.773,00	1,17	9,75	0,0000	10,6344	10,6344
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14	1.137,00	2,10	21,00	0,0000	22,9050	22,9050
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	18,00	2,10	21,00	0,0000	22,9050	22,9050
24	Bar, caffè, pasticceria	18	949,00	2,10	21,00	0,0000	22,9050	22,9050
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.081,00	2,70	23,00	0,0000	25,0864	25,0864
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6	256,00	2,30	20,00	0,0000	21,8142	21,8142
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4	217,00	2,60	26,00	0,0000	28,3585	28,3585
	Totali	553,00	76.530,00					